

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in
ambito sportivo

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- AGGIORNAMENTI PRATICI -

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale con circolari pratiche su temi di aggiornamento quotidiano.

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

☎ 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA

📖 A cura della redazione
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:
Dott. Francesco De Nardo -
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa
Katia Arrighi

LE RIFLESSIONI DELL'AVVOCATO RENDINA SULL'IVA DOPO LE ULTIME NOVITA' : EUROPEISTI PER SPORT

A cura Avv. Paolo Rendina
Coordinatore Nazionale Fiscocsen



Europeisti per sport.

Ha suscitato scalpore la pronuncia della Corte di Giustizia Europea dello scorso 14 Marzo con la quale è stata presa posizione sulla nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai fini della corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente ai corsi di guida per il conseguimento della patente B e C1.

Nello specifico la causa (per gli amanti delle cronache giudiziarie la C-449/17) scaturiva da una domanda di esenzione posta da una società nei confronti del fisco tedesco il quale, per il tramite della Corte Tributaria Federale, ricorreva in via pregiudiziale ai Giudici dei Trattati affinché si esprimessero sull'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa per l'appunto al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Bene da subito precisare che l'articolo 132 della Direttiva 2006/112, è inserito nel Capo 2 rubricato "Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico" e al comma 1 recita : "*Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) lettera i) l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili; lettera j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario; (...)*".

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte è stata favorevole al fisco concludendo, dopo ampio argomentato, che l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

l'effetto la nozione di "insegnamento scolastico o universitario", ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 deve quindi essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

In virtù del fatto che le scuole guida italiane, con riferimento alla corsistica per il conseguimento dell'abilitazione alla guida, hanno da sempre applicato l'esenzione IVA in ragione dell'Art. 10 D.P.R. 633/72 (Decreto IVA) che, sostanzialmente, ricalca(va) la normativa Comunitaria ed, in particolare, l'Art. 132 lett. i) della Direttiva, la questione è stata subito presa in esame dalla Divisione Centrale dell'Amministrazione Finanziaria.

Superando i propri chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005, l'Ufficio Centrale, con propria Risoluzione 79 del 2 Settembre 2019, rispondeva all'interpello presentato da una scuola guida affermando che l'imposta era dovuta in forza della predetta sentenza della Corte di Giustizia. Purtuttavia, sulla base del principio del legittimo affidamento, "salvava" il contribuente, il quale si era sempre adeguato alle indicazioni precedentemente fornite dalla stessa Amministrazione Finanziaria, con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla risposta all'interpello non applicava sanzioni né chiedeva interessi moratori.

Veniamo ai giorni nostri.

Anche il recente Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), entrato in vigore lo scorso 27 Ottobre, se non proprio scalpore, quantomeno ha suscitato perplessità negli operatori del diritto prima e nei cittadini tutti poi.

Fra le pieghe del provvedimento spicca certamente la decisa presa di posizione del Governo per contrastare il contante, la conseguente spinta verso la moneta elettronica collegata alla lotteria degli scontrini, l'inasprimento delle pene in materia di reati tributari e, per quanto riguarda il caso in esame, una precisa disposizione dedicata proprio alla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019.

L'Art. 32, infatti, prevede una precisa modifica dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 (Decreto IVA) che disciplina i casi in cui l'attività di vendita beni o prestazione di servizi debba ritenersi esente da imposta sul valore aggiunto. In particolare la vecchia formulazione del comma 1 n. 20 (oggi modificata) prevedeva l'esenzione anche per : (...) *le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e **quelle didattiche di ogni genere**, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da*

istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (...).

Oggi, invece, il testo viene modificato cancellando la locuzione di prestazione "didattica" sostituita con quella "d'insegnamento scolastico o universitario". Quale ripercussioni per il mondo dell'associazionismo in generale e sportivo in particolare ?

Innanzitutto, valga la pena ripercorrere, seppur brevemente, il sistema di esclusione o esenzione¹ dell'imposta sul valore aggiunto per le realtà non commerciali. Pietra angolare sarà sempre il DPR 633/72 ed, in particolare gli Artt. 4 co. 4 e, per l'appunto l' art. 10 co. 1 n. 20) che, a questo punto, andrà letto con maggior rigore secondo le nuove interpretazioni offerte della Direttiva Europea 2006/112. Limitandoci in questa sede a prendere in esame il mondo dell'associazionismo sportivo si potrebbero annoverare almeno queste ipotesi.

a) I corrispettivi derivano dai soci (e tesserati della medesima Organizzazione Nazionale) per attività istituzionali prestate da un Ente Sportivo Dilettantistico - regolarmente iscritto al Registro 2.0. CONI e con tutte le carte in regola per poter concretamente applicare lo specifico regime agevolativo ad esso riservato.

b) I corrispettivi derivano da non soci (e neppure tesserati alla medesima Organizzazione Nazionale) seppur per attività istituzionali prestate da un Ente Sportivo Dilettantistico - regolarmente iscritto al Registro 2.0. CONI e con tutte le carte in regola per poter concretamente applicare lo specifico regime agevolativo ad esso riservato.

c) I corrispettivi derivano da attività commerciale (cessione di beni e/o prestazione di servizi) esercitata con carattere di abitualità ed, in ogni caso, in concorrenza con altre imprese operanti nel medesimo settore.

d) Prestazioni di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica in genere resa da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Su quest'ultimo punto si è peraltro assistito ad una vera e propria battaglia nelle aule del Tribunale per circoscrivere gli effettivi beneficiari della norma riconoscendoli solamente in chi, per caratteristiche, programmazione, docenza etc, potevano comprovare una determinata e qualificata attività.

La questione, evidentemente, trovava la sua iperbole nel caso di controlli alle c.d. Scuole dello Sport, Federazioni o Enti Sportivi Dilettantistici in generale riconosciuti dal CONI. Quanto ai corrispettivi ricevuti per la didattica sarebbe infatti bastato comprovare la corretta applicazione dell'esenzione di cui all'Art. 10, per non vedersi assoggettati anche al recupero dell'imposta e sanzioni ad esse connesse. Questo, ovviamente, sino ad oggi in quanto, con l'intervenuta modifica, le questioni relative al riconoscimento di una Pubblica Amministrazione svaniscono come neve al sole.

¹ Operazioni ESENTI sono quelle tassativamente indicate all'Art. 10 DPR 633/72 mentre operazioni ESCLUSE sono quelle operazioni in generale NON considerate cessioni di beni e NON considerate prestazioni di servizi ovvero prestazioni estranee all'esercizio di impresa, arti o professioni ed, in ogni caso, non aventi carattere di abitualità.

Ma a questo punto sarebbe il caso di fare un esempio concreto.

Mettiamo il caso che un sodalizio sportivo, diciamo che pratica vela e surf, abbia generato un fatturato proveniente da corsi, noleggio e vendita di articoli sportivi direttamente connessi alla disciplina sportiva, e, perché no, abbia anche introitato somme dalla foresteria per i partecipanti ai propri corsi.

Ipotizziamo, inoltre, che i corsi di surf e di vela siano stati organizzati anche per le scuole o per le università, nelle quali tali insegnamenti potevano rientrare, rispettivamente, nella propria programmazione di attività sportive o nella formazione degli insegnanti e, per di più, essere funzionali al curriculum scolastico a seguito di verifica finale.

Il tutto con spese in gran parte a carico della scuola o dell'università qualora si fosse trattato dei loro studenti.

Supponiamo, infine, che il fisco, dopo aver effettuato un controllo fiscale relativo agli anni controversi, abbia ritenuto che non sussistessero le condizioni per un'esenzione di tali redditi e che, in contenzioso, fosse emersa la necessità di avere chiarimenti in merito alla possibilità di esenzione dell'IVA quantomeno per i corsi effettuati in favore degli studenti in forza dell'Art.132 lett. i) e j) ovvero il domestico Art. 10 n. 20) ma non nella sua vecchia formulazione ma in quella attuale.

Tutto nel campo dell'ipotesi se non fosse che è accaduto veramente e che l'oggetto del contendere è stato analizzato nella Causa pregiudiziale promossa alla fine del 2018 dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea la quale, con un pronunciamento del 7 Ottobre scorso (C-47/19), proprio sulla base del suo precedente pronunciamento sulle scuole guida (C-449/17) ha ulteriormente ribadito il proprio orientamento : la nozione di "istruzione scolastica o universitaria", ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che l'insegnamento del surf e della vela, se è pur vero che consiste nella trasmissione di una serie di competenze pratiche e teoriche destinate all'esercizio di un'attività sportiva, non può rientrare nella nozione di "istruzione scolastica o universitaria" ancorché siano presenti esami finali di valutazione. Inoltre, e questo è ulteriore passaggio significativo, tali attività non rientrerebbero nel novero delle prestazioni esenti ancorché l'attività venisse resa nell'ambito di un viaggio di classe.

Invero la Corte paventa al contribuente una sola possibilità: per poter rimanere indenne dall'imposizione si sarebbe dovuto provare che l'attività si inseriva fra quelle previste ai sensi della lettera h) dello stesso Art. 132 della Direttiva ovvero in prestazioni di servizi o cessioni di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale. Ed è forse da qui che, di fatto, gli Enti del Terzo settore potrebbero, per il tramite dell'iscrizione al RUNTS, ancora oggi godere dell'esenzione dell'imposta². Con tutte le cautele del caso.

In questo magma normativo e frastagliatissimo intrecciarsi di orientamenti vi è un ulteriore dato da non sottovalutare o, se vogliamo, un cambio a disposizione dell'allenatore per tentare di raddrizzare una partita che sembra destinata alla sconfitta.

Mi riferisco non solamente all'Art 4 del D.P.R. IVA ma, volendo fare gli europeisti a tutti i costi, alla Lett. m) dell'Art. 132 Direttiva 2006/112 e, perché no, ad almeno un paio di sentenze dirimenti emesse qualche anno fa dalla Corte di Giustizia colpevolmente dimenticate dal legislatore domestico.

Torniamo alle nostre precedenti ipotesi. Molto sinteticamente: Nel caso analizzato a) potremmo ragionevolmente ritenere che il contributo associativo sia fuori campo IVA e da qualsivoglia altra imposta.

Quanto al caso b) la prestazione sarebbe invece sottoposta ad imposta ancorché il disposto dell'Art. 132 lett. m) Direttiva Comunitaria abbia espressamente previsto che gli Stati membri "*esentano le operazioni seguenti (...) lett. m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;*" con ciò facendo chiaramente intendere la possibilità di godere dell'esenzione indipendentemente dalla qualifica del soggetto fruitore della prestazione.

Come detto sul punto si può trovare conforto da importanti pronunce della Corte di Giustizia Europea³. Fra tutte si segnala quella emessa dalla V Sezione del 19 dicembre 2013, nella Causa C. 495/12 a seguito della quale era emerso che i corrispettivi erogati per accedere ad un campo da golf gestito da un organismo senza fine di lucro non dovevano essere assoggettati all'applicazione dell'Iva anche nei casi in cui il servizio sia reso a favore di soggetti estranei al golf club.

Il ragionamento del giudice dei Trattati, in estrema sintesi, prevedeva che l'esenzione da imposta dipendesse:

- a) dalla natura del soggetto che fornisce la prestazione, dovendosi trattare di un organismo senza fine di lucro,
- b) dalle caratteristiche della prestazione, che deve essere connessa alla pratica sportiva;
- c) non rileva, invece, la qualità del soggetto che riceve la prestazione stessa, ben potendo questi atteggiarsi come un mero "cliente."

In definitiva l'orientamento della Corte risulta ancor più chiaro laddove si coglie che nella formulazione dell'Art 132 comma 1 lettera m) a guidare la mano del Legislatore comunitario è stato il proposito di far

modificare l'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in S.O. n. 43 relativo alla G.U. 02/08/2017, n. 179), ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 1, numeri 15), 19), 20) e 27-ter) nella parte in cui ha inserito anche gli ENTI del TERZO SETTORE quali soggetti beneficiari dell'esenzione di cui all'Art. 10 co. 1 n. 20) per le prestazioni in parola.

3 Corte Ue: sul "green" del campo anche l'esenzione Iva "in buca"- FiscoOggi del 23/12/2013 di Marcello Malorino

beneficiare, con l'agevolazione fiscale in parola, ogni tipo di prestazione sportiva resa da enti no-profit, a nulla rilevando l'esistenza di particolari relazioni inter - soggettive tra committente e prestatore e, pertanto, indipendentemente della qualifica di chi gode del servizio, ovvero indipendentemente dalla qualifica di associato⁴.

Un'estensione non facilmente praticabile sul Territorio Nazionale laddove già con la Risoluzione n. 108/E del 6 luglio 1996 l'Amministrazione Finanziaria specificava che il regime di non applicabilità dell'IVA si poteva rendere applicabile alle sole "green fees" " (...) corrisposte dai soci del circolo, e così pure dai soci di altri circoli, anch'essi affiliati alla Federazione Italiana Golf, a condizione che il frequentatore del circolo ospitante dimostri di essere anch'egli socio di un circolo democraticamente organizzato (...)". Nulla di più di quanto statuito dall'Art. 4 Decreto IVA e che, come noto, permette di de-commercializzare i proventi ed esentare l'imposta con riferimento a prestazioni rese ai propri soci e/o tesserati dello stesso Organismo affiliante quale può essere un Ente di Promozione Sportiva. Ma molto di meno di quanto stabilito dalla Comunità Europea ...

Se siamo in Europa come Stato Membro e, a volte, Europeisti convinti, ci si dovrebbe anche domandare se la mano che ha retto la penna del legislatore domestico, imbavagliando l'esenzione solamente in presenza di un rapporto di tipo organico tra praticante ed Ente che eroga il servizio, sia o meno in linea con l'intenzione del legislatore comunitario e dei suoi interpreti.

Una prima risposta, in senso favorevole al Legislatore, potrebbe derivare proprio da altra disposizione contenuta nella Direttiva e, in particolare, in quelle contenute negli Artt. 133 134 del Trattato. Nella prima viene concessa libertà allo Stato Membro di subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, anche l'esenzione prevista alla lett. m) all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Mancanza di ricerca sistematica del profitto da parte dell'organismo;
- b) Divieto di distribuire gli utili anche indiretta;
- c) Gestione dell'Organismo essenzialmente gratuita;
- d) Non generare distorsioni del mercato (anche per gli Enti di diritto pubblico);
- e) Praticare prezzi approvati da Autorità Pubbliche o non superiori a quelli da queste indicate ovvero prezzi inferiori rispetto a quelli proposti da imprese commerciali sottoposte ad IVA.

Il successivo Art. 134 viene espressamente previsto che anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in ambito sportivo rimangano escluse dal beneficio dell'esenzione se esse :

- a) non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;
- b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA.

Niente più, niente meno, di quanto ricordatoci anche con la recente Circolare 18/E 2018 dell'Agencia delle Entrate.

Tutto finito? Non proprio. Perché l'aderenza al Trattato è stata più volte sanzionata dall'Europa anche nella parte in cui, come vedremo, l'Italia ha disapplicato - o parzialmente applicato - i principi comunitari.

Al 2019 infatti risultano ancora aperte ben 77 (settantasette) procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica Italiana. Ovviamente fra queste una su tutte merita la nostra attenzione. Si tratta della procedura 2008/2010 tutt'ora pendente nei confronti dell'Italia per il *“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”*. Guarda un po'.

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'articolo 4 ed, in particolare, l'aver messo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata ed ancora il non aver previsto di subordinare l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza (vedi Art. 133 e 134 della Direttiva).

Nella relazione semestrale che il MEF (Ministro dell'economia e delle Finanze) in concerto con il Ministero degli Affari Esteri⁵, dedica all'impatto che può avere il contenzioso fra l'Italia e l'UE sulla procedura di infrazione in materia IVA si ricavano numerosi ed interessanti spunti di riflessione. Soprassedendo sul fatto che nonostante ben due lettere di messe in mora (l'ultima è del Luglio 2019) l'Italia non si sia ancora adeguata poiché la Corte avrebbe intenzione di archiviare alcuni dei punti controversi. Si legge però che, *Con riferimento, invece, ai seguenti altri punti, sarebbero disponibili alla definitiva archiviazione della procedura a fronte dell'impegno delle Autorità italiana a versare una compensazione sulle risorse proprie:*

1) *L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona a favore dei propri soci, associati o partecipanti dietro pagamenti di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;*

2) (...)

3) *L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA della somministrazione di alimenti e bevande a soci, associati o partecipanti effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui le associazioni di promozione*

5 Relazione semestrale al parlamento e alla Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) "Impatto finanziario del contenzioso Italia - Ue" del 18/02/2019

sociale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, svolgono l'attività istituzionale, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

4) Mancata previsione di talune esenzioni obbligatorie.

Alla pubblicazione della relazione veniva dichiarato che la compensazione sarebbe risultata irrealizzabile e che, pertanto, le trattative risultavano arenate già dal Dicembre 2017 in considerazione del fatto che un tale impegno non avrebbe alcuna base giuridica e potrebbe comportare responsabilità contabili.

Ecco che, forse, si spiega l'attenzione riversata negli ultimi anni ai sodalizi affinché si atteggiino sempre più secondo i canoni della democraticità e trasparenza in quanto, a ben vedere, già si profilava all'orizzonte che il paracadute dell'Art. 10 si sarebbe attorcigliato su sé stesso diventando inutilizzabile. E, ancora, ecco l'ingresso in campo della nuova tecnologia in campo associativa. Una sorta di VAR che verifica se e come l'attività del sodalizio, con un giudizio prognostico o postumo, abbia o meno i connotati per provocare distorsioni della concorrenza.

Alla faccia di quanti, e ce ne sono tanti, ancora oggi ritengono di avvicinarsi alle regole impartite dal CONI con sufficienza o, peggio, con la speranza che "tanto cosa vuoi che mi succeda".

Stando così le cose proviamo ora a tirare le somme:

ESENZIONI IVA

Ente Sportivo Dilettantistico ^[1] (in senso formale e sostanziale)	Art 4 DPR 633/72		Art 10 lett. 20 DPR 633/72		Dir. 2006/112 Art 132 lett. h) i)		Dir. 2006/112 Art 132 lett. m)	
	ASD	SSDRL	ASD	SSDRL	ASD	SSDRL	ASD	SSDRL
DESTINATARI ATTIVITA' SPORTIVA								
A soci / tesserati	si	si	no	no	no	no	si	si
A Scuole /Università	si*	si*	no	no	no	no	si	si
A non soci/tesserati	no	no	no	no	no	no	si	si

¹

La presente Tavola sinottica non tiene conto degli ETS che svolgano anche attività sportiva dilettantistica e la gestione dell'imposta nel caso di applicazione Regime Speciale 398/91.

Per concludere. Se gli europeisti dello sport stanno ancora faticosamente disputando i tempi supplementari, non miglior sorte sembra toccare alle realtà ancora in embrione del Terzo Settore che la partita dovranno giocarsela su un terreno, se vogliamo, ancor più duro in quanto, come noto, ancora nessuna richiesta alla Comunità sembra essere pervenuta in relazione al regime fiscale - e sue agevolazioni - previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

Certamente, alla luce di questo breve excursus, mi sentirei quantomeno di suggerire un'attenta analisi delle convenzioni in essere o quelle che si andranno a siglare tra gli Enti Sportivi Dilettantistici e la Pubblica Amministrazione (mondo universitario e della scuola in primis), rimanendomi comunque più di un dubbio sull'effettiva portata del recente pronunciamento della Corte Europea che, necessariamente, dovrà calarsi in un sistema - già di per sé complicatissimo anche per il traballamento della politica - e cimentarsi con esso.

Rimango però convinto che troppo poco si sia fatto e si sta facendo a fronte dell'impatto devastante che potrebbe avere un cambio di rotta sull'applicazione dell'imposta non solo, e non soltanto, per citare gli esempi più lampanti, sulle c.d. scuole sportive così come sino ad oggi conosciute o i futuri centri sportivi del Terzo Settore ma, soprattutto sulle famiglie e i cittadini in generale che rischiano di vedersi finanziariamente appesantiti da ulteriori costi. Troppo si è delegato e troppo si sta delegando alle realtà di base per attività indispensabili nel tessuto sociale di un Paese che, forse, si è da troppo tempo arenato a guardare la pagliuzza e non la trave, a vantaggio degli enti profit che, sotto la bandiera europeista della libera concorrenza, sembrano non aspettare altro che il triplice fischio per dichiarare chiusa la partita contro quel poco che rimane del libero associazionismo.

Avv. Paolo Rendina



I contenuti del presente scritto sono il frutto del parere personale degli autori e non possono essere usati o riprodotti senza l'esplicito consenso scritto degli autori stessi.

